

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, FERMARIELLO, DI PRISCO, BERMANI, PALAZZESCHI, POZZAR e VALSECCHI Pasquale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1970

Trattamento di pensione dei vice brigadieri dei corpi speciali militari e modifica dell'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di sanare una situazione di grave ingiustizia che si è venuta a creare in seguito all'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 249, la quale, come è noto, dispone la riliquidazione delle pensioni statali. L'articolo 32 di tale legge stabilisce le modalità della riliquidazione che, tra l'altro, deve aver luogo considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore al 1° marzo 1968.

Con la legge 3 novembre 1963, n. 1543, sono stati modificati i coefficienti retributivi dei cosiddetti corpi speciali militari (carabinieri, guardie di finanza, guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia, vigili del fuoco, guardie forestali dello Stato); in particolare è stato aumentato il coefficiente

degli appuntati e dei vigili scelti, mentre nessun aumento è stato previsto per i vice brigadieri, cosicchè per questi ultimi la riliquidazione, di cui alla citata legge n. 249 del 1968, è avvenuta sulla base degli stessi coefficienti retributivi, mentre per i vigili scelti e gradi corrispondenti ha avuto luogo sul nuovo coefficiente retributivo superiore.

Un temperamento alla situazione di cui sopra è stato contenuto nell'articolo 14 della citata legge n. 1543 del 1963, il quale ha previsto l'attribuzione di un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio in atto percepito al momento del collocamento a riposo e quello che sarebbe spettato nel grado di provenienza a favore di coloro che rivestivano il grado di vice brigadiere alla data di entrata in vigore della legge. Ne è conseguito che a coloro che erano stati collocati a

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa non è stato attribuito l'assegno utile a pensione pari alla differenza di cui sopra, cosicchè all'atto della riliquidazione ai sensi della legge n. 249 del 1968, effettuata con i criteri di cui sopra, ha avuto luogo appunto la sperequazione tra le pensioni dei vigili scelti e gradi corrispondenti e quelle dei vice brigadieri collocati a riposo anteriormente alla legge del 1963.

La sperequazione di cui sopra, nonostante la buona volontà di alcune amministrazioni, non ha potuto essere superata, in sede di stretta interpretazione delle norme vigenti, nemmeno con l'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale, per la liquidazione di una pensione nella maggiore misura eventualmente spettante, qualora l'interessato non avesse conseguito l'ultima promozione (come nei casi del presente disegno di legge), presuppone la domanda degli interessati che,

tra l'altro, non può essere presentata nel caso di decesso del pensionato con conseguente costituzione della pensione di reversibilità.

Per tale ragione, mentre con l'articolo 1 si vuole eliminare con lo specifico riferimento ai vice brigadieri dei corpi speciali militari la grave sperequazione verificatasi, si è ritenuto opportuno proporre anche la modifica dell'articolo 103 del testo unico suddetto per dare la possibilità all'Amministrazione di procedere d'ufficio in tutti i casi che eventualmente si verificassero anche a favore dei superstiti di pensione di reversibilità.

Al presente disegno di legge sono interessate circa duemila persone collocate a riposo o decedute nel periodo 1964-70, il che porta ad una spesa a acricio dello Stato pari a circa 600 milioni, tenuto conto che il trattamento pensionistico degli interessati verrà aumentato di circa 300 mila lire annue.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il trattamento di pensione di tutti i vice brigadieri e loro superstiti aventi causa, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, è liquidato con i criteri di cui all'articolo 14 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, anche per i casi di collocamento a riposo anteriore all'entrata in vigore della legge stessa e qualunque sia la data in cui è stato conseguito il grado di vice brigadiere. Il trattamento verrà stabilito tenendosi conto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751, dell'eventuale attribuzione dell'assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio percepito e quello superiore che sarebbe spettato nel grado di

provenienza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Si procederà, pertanto, in relazione ai criteri di cui al comma precedente, alla riliquidazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con la decorrenza ivi prevista.

#### Art. 2.

A parziale modifica ed integrazione dell'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nei confronti di tutti i pensionati civili e militari dello Stato, diretti, indiretti e di reversibilità, l'Amministrazione provvede d'ufficio a liquidare la pensione nella maggiore misura eventualmente spettante nel caso in cui lo stesso pensionato o il dante causa non avesse conseguito l'ultima promozione.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.